

N. 2659/2023 R.G.

N. 7812/2024 Reg. Sent.

Data del deposito

\_\_\_\_\_ a:  
Estratto esecutivo inviato il

Proc. gen.

Proc. Rep.ca c/o il Trib.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**

**Sezione I<sup>a</sup> penale**

all'udienza del 25 giugno 2024

nelle persone:

dott. Tommaso PICAZIO

dott.ssa Maria Teresa COVATTA

dott. Pierluigi PICOZZI

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

ha pronunciato, in udienza dibattimentale, la seguente:

**S E N T E N Z A**

nel procedimento penale di secondo grado nei confronti di:

1) **Luca LICCIARDI**, nato in Napoli, il 1° gennaio 1970;

**LIBERO-PRESENTE**

*difeso di fiducia*: dagli **Avv.ti Patrizia Morello e Domenico Barillà**, la prima del foro di Reggio Calabria, il secondo del foro di Roma;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'PL'.

2) **Leopoldo MANNA**, nato in Procida (NA), il 23 maggio 1961;

**LIBERO-PRESENTE**

*difeso di fiducia*: dagli **Avv.ti Luca Ciaglia e Francesco Miraglia**, entrambi del foro di Roma;

### **IMPUTATI**

*come da allegato 1.*

### **APPELLANTI**

avverso la sentenza 2 dicembre 2022 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati predetti in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.

Processo nel quale si sono costituiti **parte civile**:

*come da allegato 2.*

Processo nel quale sono stati citati come **responsabili civili**:

il Ministero della Difesa e

il Ministero delle Infrastrutture

nelle persone dei rispettivi Ministri in carica *pro tempore*,

rappresentati ed assistiti dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede le predette Amministrazioni sono domiciliate *ex lege*.

\* \* \* \* \*

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il p. g. ha chiesto, in riforma della sentenza, assolversi gli imputati;

i difensori delle parti civili hanno chiesto respingersi le impugnazioni degli imputati e dei responsabili civili e confermarsi la sentenza di primo grado.

i difensori degli imputati e dei responsabili civili si sono riportati ai rispettivi motivi di impugnazione chiedendone l'accoglimento.

Sono state depositate memorie riepilogative o di richiamo ad opera di diverse parti processuali.



## MANNA LEOPOLDO

A) Delitto di cui all'art. 328, 1° comma c.p., perché - rivestendo il grado di Capitano di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto e l'incarico di capo del 3° ufficio - centrale operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con compiti di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, indicato, in base alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare - Convenzione S.A.R. adottata ad Amburgo il 27/04/79, come "I.M.R.C.C." (italian maritime rescue coordination center) - quale pubblico ufficiale indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio che per ragioni di sicurezza pubblica doveva essere compiuto senza ritardo, in particolare avendo ricevuto alle ore 16,22 da parte del corrispondente comando "M.R.C.C." di Malta (che aveva già assunto il formale coordinamento delle operazioni SAR) la espressa richiesta di impiego della nave Libra della Marina Militare Italiana (in quanto nave più vicina all'obiettivo) per le operazioni di soccorso ad una imbarcazione instabile e sovraccarica di migranti localizzata nelle acque internazionali rientranti nella zona S.A.R. di competenza maltese e che si trovava in situazione di pericolo (essendo stata avvistata da un aereo maltese), ometteva di dare l'ordine di intervento immediato alla massima velocità alla predetta unità navale, limitandosi a passare le informazioni a CINCPAV della Marina Militare Italiana.

In Roma il 11/10/13

\* disposta dai PP.MM. in udienza 16.9.2019 la correzione del capo di imputazione: la locuzione "ometteva di dare l'ordine" viene sostituita con la locuzione "OMETTEVA DI RICHIEDERE DI DARE L'ORDINE"

## LICCIARDI LUCA

B) Delitto di cui all'art. 328, 1° comma c.p., perché - rivestendo il grado di Capitano di Fregata della Marina Militare Italiana, quale capo sezione operazioni correnti della sala operativa di CINCPAV (Comando in Capo della Squadra Navale) - quale pubblico ufficiale indebitamente rifiutava un atto del suo ufficio che per ragioni di sicurezza pubblica doveva essere compiuto senza ritardo, in particolare avendo ricevuto comunicazione tramite "I.M.R.C.C." di Roma che alle ore 16,22 "M.R.C.C." di Malta (che aveva già assunto il formale coordinamento delle operazioni SAR) aveva chiesto espressamente l'impiego della nave Libra della Marina Militare Italiana (in quanto nave più vicina all'obiettivo) per le operazioni di soccorso ad una imbarcazione instabile e sovraccarica di migranti localizzata nelle acque internazionali rientranti nella zona S.A.R. di competenza maltese e che si trovava in situazione di pericolo (essendo stata avvistata da un aereo maltese), ometteva di dare l'ordine di intervento immediato alla massima velocità alla predetta unità navale, disponendo dapprima che nave Libra non fosse informata, provvedendo successivamente e, comunque, tardivamente, alle ore 17,04 a dare l'ordine a nave Libra di dirigere per verificare la situazione in atto e prestare assistenza e alle ore 17,14 a dare l'ordine di dirigere alla massima velocità, comunicando il ribaltamento del natante.

In Roma il 11/10/13

## MANNA LEOPOLDO, LICCIARDI LUCA

C) Delitto di cui agli artt. 113 - 589, 1° e 3° comma c.p., perché, in cooperazione tra loro - nelle rispettive qualità indicate ai capi A) e B), mediante le condotte ivi descritte, omettendo di dare tempestivamente l'ordine di dirigere alla massima velocità a nave Libra, non consentendo così alla stessa di prestare i soccorsi in tempo utile - cagionavano per colpa la morte di un numero imprecisato di persone (n.26 cadaveri recuperati e una stima di oltre 200 dispersi) - tra cui Nahel e Mohamad figli di Jammo Mohamad; Randa Wahid Yousef, Sherihan Wahid Yousef, Nurhan, Wahid Yousef, Kristina Wahid Yousef, tutti figli di Wahid Hasan Yousef e Hashash Manal; Abdelrahman Sulaimani, Misaa Sulaimani, Mohamed Khaled Alhaj, Raheed A.haj, Ali Sulaimani, Amal Sulaimani, Dowah Atwah, Samer Ali, Mohamad Ali, Jeneen Ali, tutti familiari di Mohamed Sulaimani; Reem Chchada e Mohamed, Tarek, Beshar, moglie e figli di Mazen Kassab Bashi Dahan - migranti che, viaggiando a bordo di una imbarcazione in condizioni di sovraccarico e di instabilità, partita la sera del giorno precedente dalle coste libiche, annegavano in mare a seguito del ribaltamento del natante; ciò facevano per colpa generica (imprudenza, imperizia e negligenza) e per colpa specifica, per la violazione degli obblighi normativi di intervento e soccorso in mare, in base a disposizioni internazionali (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - convenzione UNCLOS del 1982 firmata a Montago Bay, ratificata con legge n.689/94 in particolare l'art.98, Convenzione Internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS resa esecutiva con legge n.313/80, Convenzione internazionale sulla ricerca e soccorso in mare - SAR adottata ad Amburgo nel 1979 e ratificata con legge n.147/89) e interne (artt.69-489-490 del codice della navigazione, art.113 c.p.m.p.).

... acque internazionali del mare Mediterraneo il 11/10/13

## ELENCO PARTI CIVILI

JAMMO MOHAMED. Avv. Alessandra Ballerini.  
DUNA SHABOUK. Come sopra.  
MAZEN KASSAB BASHI DAHHAN. Come sopra  
AYMAN MOSTAFA. Avv. Emiliano Benzi.  
WAHID HASAN YOUSEF. Avv. Arturo Salerni.  
MOHAMMED SULAIMANI. Come sopra.  
HAZIMA REFAAT. Come sopra.  
SHAABAN HATEM. Come sopra.  
ATWEH AHMAD. Come sopra.  
HELLO AJJOURI AHMAD. Come sopra.  
HELLO AJJOURI SABAH. Come sopra.  
ATWAH MOHAMMAD. Come sopra.  
ALLAHAM BASEMA. Come sopra.  
HASHASH MANAL. Avv. Mario Antonio Angelelli.  
AL SALEH FERYAL. Come sopra.  
BALKES ABOOD. Come sopra.  
ATWAH ATWAH. Come sopra.  
HELLO AJJOURI SADAM. Come sopra.  
HELLO AJJOURI RAWAA KHIALED. Come sopra.  
ATWEH ANAS. Come sopra.  
SULAIMANI AHMAD. Come sopra.  
SOLAIMANI ABDULNASER. Come sopra.  
SOLIMANI AMANI. Avv. Gaetano Mario Pasqualino.  
MOHI AL DDIN AL HAMOURI. Avv. Dario Belluccio.  
ASGI. Avv. Stefano Greco.

Ciascuna domiciliata ex lege presso il rispettivo legale che la assiste.

Allegato (2)



neppure sei ore (all'incirca a partire dalle 12.30) ed è scandita violentemente da un episodio, occorso alle 16.22, che determina il precipitare degli eventi che, nella prospettiva dei primi giudici, con maggior lungimiranza ed una più stringente osservanza della normativa che disciplina tale complessa materia, si sarebbero potuti prevenire, agendo con maggior tempestività, in tal modo se non eliminando quanto meno sensibilmente riducendo il numero delle vittime del naufragio.

- L'iter logico argomentativo della sentenza è volto in sostanza ad affermare la sussistenza di una violazione della norma penale ed ad attribuirne la responsabilità agli odierni imputati, salvo constatare l'inesorabile maturare del termine massimo di prescrizione ed è a questa logica argomentativa che si contrappongono gli atti di impugnazione per sostenere invece l'assenza di violazioni penalmente rilevanti, l'assenza di responsabilità da parte degli imputati, e quindi conclusivamente per invocarne la piena assoluzione.

- Questo ora adombrato rappresenta il vero cuore del problema per cui su tale aspetto sarà inevitabile ritornare.

- Avverso la sentenza di primo grado propongono appello le difese degli imputati e dei responsabili civili invocando l'assoluzione con formula piena.

#### *Impugnazione difesa MANNA.*

- Premesse alcune considerazioni volte a spiegare l'interesse degli imputati a perseguire l'obiettivo di una pronuncia pienamente liberatoria nel merito, pur in presenza dell'intervenuta causa estintiva della prescrizione quale correttamente riconosciuta dalla sentenza di primo grado, con un primo motivo la difesa in parola rileva la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra il contestato ed il giudicato con riferimento ai profili di responsabilità individuale in relazione a quanto avvenuto anteriormente alle ore 16.22 del giorno 11 ottobre 2013. Rileva dunque la difesa appellante che la sentenza di primo grado individua la condotta censurabile sin dalle ore 13.34 quando la contestazione di omissione di atti di ufficio fa puntuale riferimento alla comunicazione delle Autorità maltesi, ed al conseguente fax trasmesso dalle stesse, dalle ore 16.22, momento a decorrere dal quale si sarebbe realizzato l'indebito rifiuto come contestato ai capi A) e B). Questa dilatazione della condotta contestata e valutata dal primo giudice si pone tuttavia in antagonismo con la portata della contestazione formulata. A riprova di tale affermazione la difesa del Manna sviluppa i seguenti argomenti:

- la contestazione di omissione o il ritardo di atti di ufficio non nacque da una cosiddetta imputazione coatta in quanto su tale punto specifico la Cassazione annullò l'ordinanza del Gip di Roma ed il Gip restituì gli atti al pubblico ministero. La contestazione di cui all'articolo 328 c.p.



origina quindi da un'un' autonoma e indipendente valutazione del pubblico ministero che ricevette gli atti in restituzione. In secondo luogo, non è vero a giudizio dei difensori che si sia verificata una distonia fra quanto disposto dal Gip e quanto contestato dalla Procura. In realtà l'ordinanza del Gip, proseguono i difensori, è chiara nell'ipotizzare una responsabilità solo a seguito del fax delle Autorità maltesi trasmesso alle ore 16.22.

- È peraltro evidente che in tale orario vennero rilevate da parte dell'aereo ricognitore maltese il sovraccarico e l'instabilità del barcone, per cui, a tutto voler concedere, solo da tale momento, ma in realtà così neppure fu, si sarebbe potuta ritenere integrata la situazione di pericolo evidente che avrebbe imposto un intervento urgente ed immediato. La conclusione è dunque nel senso che gli addebiti devono riferirsi e non possono che riferirsi alle fasi successive alle ore 16.22.

- Un secondo motivo evidenzia (foglio 13 dell'impugnazione) la contraddittorietà fra il capo A) contestato al Manna ed il capo B) contestato alla Licciardi.

- In proposito l'assunto della difesa è molto netto: o il Licciardi era stato ritualmente informato e richiesto di attivare nave Libra e non lo fece, ed in questo caso allora si dovrebbe escludere una responsabilità del Manna, oppure è quest'ultimo che ha mancato di fornire le indicazioni necessarie al Licciardi e di richiedergli di disporre l'intervento di nave Libra ed in questo caso allora ne conseguirebbe ineluttabilmente l'assenza di una condotta censurabile da parte del Licciardi stesso.

- Con un terzo motivo si contesta la configurabilità del reato di cui al primo comma dell'articolo 328 del codice penale e si rileva la mancanza di una posizione di garanzia in capo alla Manna. Il nodo centrale viene individuato nella impossibilità di prevedere il compimento di un atto senza ritardo per ragioni di sicurezza pubblica in un luogo non riconducibile al territorio nazionale e questo in quanto l'emergenza non si era verificata in una zona SAR di competenza italiana ed il coordinamento era stato comunque assunto dalla MRCC maltese.

- In proposito l'impugnazione censura il riferimento operato dalla sentenza di primo grado, per quanto concerne il concetto di sicurezza pubblica, al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

- Viene poi analizzato l'articolo cinque del decreto del Presidente della della Repubblica numero 662 del 1994, vale a dire il regolamento di attuazione della convenzione di Amburgo per passare quindi all'analisi degli obblighi che scaturiscono a seguito del primo contatto a carico dello Stato che tale contatto riceve (First RCC). Osserva a tal proposito la difesa come di regola il primo contatto da parte dei barconi di immigranti salpati dalla Libia sia rivolto proprio alle Autorità italiane ed in particolare alla IMRCC di Roma. Questo contatto comportò che tale ultimo organo informasse immediatamente le Autorità maltesi le quali alle 13.00.05 si resero disponibili ed assunsero formalmente il coordinamento delle operazioni di assistenza e soccorso eventuale. E

questo in quanto non è previsto che il trasferimento formale di responsabilità debba avvenire per iscritto (pagina 23 dell'impugnazione). Non a caso le conversazioni telefoniche vengono registrate proprio a futura memoria di quanto avvenuto. A seguito pertanto della conversazione telefonica registrata le Autorità maltesi avevano già assunto la responsabilità del coordinamento di quanto avveniva in acque SAR maltesi e questo fin dalle ore 13.05. Tutto questo al fine di garantire la bontà e l'efficacia del coordinamento pur senza voler ovviamente escludere l'obbligo di intervento in soccorso che grava su ogni Stato: un profilo organizzativo, quindi, che a quel punto comportava per l'Italia solo un obbligo ricognitivo e informativo, ma non già un suo obbligo di intervento diretto. Del resto, Malta, nell'assumere il coordinamento, aveva anche disposto l'invio di un pattugliatore aereo e di uno navale.

- Fino alle ore 16.22 pertanto non può essere ipotizzata alcuna omissione da parte delle Autorità italiane dal momento che nessuna richiesta di intervento era loro pervenuta fino a quel momento dalle Autorità maltesi.

- Alla luce di tali considerazioni la difesa appellante, entrando nel merito, passa ad esaminare in concreto il profilo di insussistenza delle contestazioni mosse al Manna (da pag. 26 in poi). Dal momento da cui muovere nell'analisi della condotta, come ora delincato, si insiste sulla critica dell'argomento della motivazione della sentenza di primo grado laddove essa implica la perfetta conoscenza da parte del Manna, ma anche del Licciardi, di ogni aspetto e di ogni passaggio in cui si articolava la complessa vicenda che vedeva comunicazioni interne alle strutture delle Capitanerie di porto e della Marina militare, nonché comunicazioni fra il barcone in difficoltà e ciascuna di tali strutture o con le Autorità maltesi ed infine le comunicazioni che intercorrevano via via fra queste ultime e le rispettive Autorità italiane coinvolte. Questa fitta e complessa trama di comunicazioni viene assunta, da parte dei primi Giudici, come nota nel suo insieme, nel suo complesso, sia da parte del Manna che del Licciardi senza tuttavia farsi carico della limitata o comunque parziale conoscenza della vicenda che ciascuno dei protagonisti, ed in particolare il Manna ed il Licciardi, in realtà concretamente possedeva. A riprova di tale assunto e quindi delle censure che la difesa muove alla sentenza di primo grado a pagina 29 e seguenti dell'atto di impugnazione ci si sofferma ad analizzare la circostanza per la quale il Manna non fosse consapevole del fatto che l'imbarcazione che chiedeva soccorso stesse già imbarcando acqua. In tal senso si evidenziano le difficoltà di comprensione, riferibili anche alla barriera linguistica, fra l'ufficiale di servizio delle Capitanerie di porto, Clarissa Torturo, già indagata, e da un lato il dott. Jammo che comunicava dal barcone, dall'altro lato le Autorità maltesi che si esprimevano in inglese, lingua madre dei cittadini di quello Stato. A tal proposito si verificò un difetto di circolazione delle notizie sia in relazione a quanto realmente riferito dal dott. Jammo, sia in

relazione a quanto la Torturo riferì al Manna, suo superiore. In definitiva, a giudizio della difesa appellante non era assolutamente noto che l'imbarcazione fosse in difficoltà, alla deriva ed imbarcasse acqua. Il tenente di vascello Torturo non poteva riferire quello di cui neppure lei aveva adeguata cognizione. E quindi il Manna non avrebbe potuto riferire alcunché al Licciardi. Tutto questo tuttavia, sconta diverse circostanze di segno opposto che, come vedremo, almeno un dubbio, un ragionevole dubbio, lo avrebbero dovuto imporre, visto che erano in giuoco vite umane. Ed a questo punto si inserisce il problema dei rapporti fra la struttura delle Capitanerie di porto e la Marina militare per evidenziarsi come le prime non abbiano possibilità di conoscenza dei dati che afferiscono la seconda e i natanti che ad essa facciano capo. L'assunto, diciamo subito, appare alquanto forzato (e viene smentito dalla deposizione Giannotta) stante lo stretto legame funzionale che esiste fra le due Istituzioni.

- Notiamo a questo punto una volta per tutte che gli scritti delle difese abbondano nell'utilizzo del termine "nave da guerra", termine che questa Corte preferisce evitare sia perché, per dettato costituzionale, la Repubblica italiana ripudia la guerra (art. 11 Cost.), sia perché le Amministrazioni militari assumono diversa denominazione (il Ministero della Guerra è oramai un reliquato della Storia).

- Di seguito l'appello si confronta con il testo del fax delle 16.22 in relazione al quale deve riconoscere che riporta nella dizione un riferimento ad essere l'imbarcazione sovraccarica ed instabile, pur non fornendo indicazione di distress. A tal proposito si rileva che non viene fornita l'esatta posizione del barcone (f. 43), si rileva che non è stato lanciato un allarme ai mercantili presenti nella zona onde provocarne l'intervento in soccorso; si rileva che il barcone procedeva ad una velocità di 5-10 nodi; si rileva che non vengono segnalati danni strutturali (allo scafo). In definitiva, si conclude nel senso che tutto quel che si sarebbe dovuto fare venne prontamente ed effettivamente fatto senza ritardi. Pertanto, solo quindici minuti prima del suo ribaltamento le Autorità italiane ebbero la precisa consapevolezza delle difficoltà in cui versava il barcone. Anzi, da pag. 50 in poi il tenore dell'impugnazione è teso ad affermare che, al contrario, già da prima le Autorità italiane si erano poste in condizione di preallarme per poter comunque intervenire prontamente. A corollario vengono infine esaminati alcuni aspetti quali l'Inmarsat delle ore 13.27, vengono esaminati il contesto di quella giornata ed i precedenti analoghi; la circostanza della presenza sul posto del pattugliatore navale di Malta (P61) ben da prima rispetto all'intervento di nave Libra che non era quindi il mezzo più vicino possibile al peschereccio dei profughi.

- L'atto di impugnazione prosegue e conclude facendo riferimento ai parametri generali di intervento di Malta nella sua zona di competenza SAR, prosegue poi con un'analisi, per vero alquanto ragionieristica, delle ipotetiche vittime del disastro, per concludere negando l'esistenza di

una posizione di garanzia delle Autorità italiane rispetto al verificarsi degli eventi almeno fino alle ore 16.22 (se non fino alle ore 16.44). In sostanza furono carenti le Autorità maltesi nella gestione del caso e nel raccordo con quelle nazionali per cui alle prime e solo alle prime deve essere ascritta la responsabilità dell'occorso dal momento che le Autorità italiane da quando furono coinvolte adempirono, puntualmente e senza ritardo, tutti gli obblighi che ne discendevano.

*Impugnazione difesa LICCIARDI.*

- Si deve premettere che l'atto di impugnazione nell'interesse del Licciardi è quello di lettura maggiormente faticosa in quanto esso si ostina in una sorta di confutazione puntuale di ogni singola, specifica, affermazione dei giudicanti di primo grado, finendo tuttavia in tal modo con il compromettere la visione di insieme della vicenda. In tal senso è evidente la prospettazione seguita nelle prime 46 pagine dell'atto di impugnazione nelle quali, pur non mettendo in discussione le singole circostanze fattuali, il che sarebbe del resto impossibile essendo esse tutte documentate anche da registrazioni delle conversazioni o comunque da corrispondenza scritta, si sofferma ad analizzarle, una per una, al fine di escludere che il Licciardi avesse conoscenza dei fatti e/o che avesse mai tenuto una condotta contraria ai doveri dettati dal soccorso in mare. Non diversamente la parte da f. 47 a 53 si diffonde in un'analisi puntuale di ciascun passaggio della sentenza di primo grado, richiamato di volta in volta specificamente, per confutarne l'interpretazione che ne viene fornita dalla sentenza di primo grado. Un apprezzamento del merito della prova alquanto incompatibile, come diremo in seguito, con la constatazione del maturato termine prescrizioneale.

- Da f. 53 l'impugnazione si concentra principalmente sulla posizione del Licciardi, ma il metodo e quindi i limiti che lo connotano, non muta. Il presupposto è rappresentato dalla negazione di un preteso atteggiamento elusivo ed attendista da parte del Licciardi e questo in quanto prima delle 16.22 nulla era esigibile da parte sua; egli ebbe conoscenza del fax inoltrato da Malta alle 16.22 solamente alle successive 17.04 ed il tenore di tale fax non consentiva in alcun modo di poter ritenere esser stata dichiarata una condizione di distress sia per difetto delle condizioni normative richieste a tal fine, sia in quanto il Licciardi non aveva ricevuto informazioni tali da consentirgli di poter formulare un giudizio in tal senso. A tal proposito la difesa appellante analizza tre aspetti che ritiene siano stati carenti nel caso di specie: 1) l'assenza di informazioni di necessità di assistenza immediata; 2) la mancanza di ulteriori infruttuosi tentativi di stabilire un contatto con l'imbarcazione; 3) la mancanza di un'esplicita informazione in merito all'intervenuta compromissione dell'efficienza operativa del natante.



- In particolare poi al Licciardi non era giunta né l'informazione della presenza di bambini feriti a bordo del natante e neppure che quest'ultimo stesse imbarcando acqua (f. 58 dell'atto di impugnazione), mentre invece egli sapeva con chiarezza che il barcone continuava a navigare. In tal senso depongono: 1) la conversazione telefonica intervenuta fra il Licciardi ed il Giannotta alle ore 13.34 e 2) la progressiva localizzazione del natante che ne confermava lo spostamento. Segue poi una dettagliata disamina del tenore del fax maltese delle ore 16.22. Il Licciardi in ogni caso era all'oscuro della circostanza per la quale il barcone stesse già imbarcando acqua.
- Tornando poi al fax delle 16.22 si rileva come in esso mancasse la richiesta formale di assistenza o di intervento immediato e questo poneva oggettivi limiti, alla luce della convenzione SAR, alla possibilità di intervenire ed alle sue forme e modalità. Per tutte tali considerazioni difettavano quindi tutti gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati.

#### *L'impugnazione erariale.*

- L'avvocatura erariale si diffonde in un lungo atto di impugnazione che tuttavia nella sua estrema analiticità può essere ricondotto ad alcune idee portanti che ne ispirano la impostazione complessiva: occorre considerare come anche in questo caso la cronologia dei fatti, quale risulta dalla ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza di Palermo, è sostanzialmente condivisa e fatta propria nell'atto di impugnazione.
- Ancora una volta il tutto viene fatto ruotare attorno alla comunicazione delle Autorità maltesi intervenuta alle ore 16.22 e con la quale si richiede l'intervento di nave Libra senza tuttavia dichiarare lo stato di emergenza e quindi l'urgenza dell'intervento stesso. L'atto di impugnazione muove da una ricostruzione della normativa internazionale ed interna e soprattutto dalla considerazione per la quale le Autorità maltesi, fin dalle 13.00 circa, avevano assunto il coordinamento dell'operazione. Sulla base di tale considerazione l'Avvocatura erariale, dopo essersi soffermata sulla ricostruzione del fatto storico evidenziandone alcuni passaggi determinanti per l'impostazione del proprio ragionamento, si sofferma quindi sulla ricostruzione, dal proprio punto di vista, degli obblighi giuridici e dei limiti dell'azione che gravavano sugli Stati titolari delle zone SAR limitrofe a quella nel cui ambito si verifica l'evento e quindi, in primo luogo l'Italia, nel caso di specie, senza che tuttavia tali Stati possano essere considerati titolari di una capacità di intervento autonoma. La circostanza che viene messa in risalto centrale è rappresentata dal fatto che Malta, neppure quando chiede l'intervento di nave Libra, dichiara formalmente una situazione di pericolo evitando in tal modo di instaurare la terza fase di un intervento SAR, cosiddetta di detresfa. A riprova di tale ultima affermazione si adduce la circostanza per la quale Malta non comunicò con le Autorità italiane per la via più breve e diretta, vale a dire il mezzo



telefonico, ma a mezzo fax. E, del resto, dal momento in cui Malta aveva assunto il coordinamento delle operazioni, essa era divenuta l'unica titolare del potere di individuazione della fase e quindi della attivazione di tutti i mezzi di soccorso necessari. In definitiva, l'appello in esame, con argomenti non sempre del tutto convincenti (cfr. f. 18 dell'atto), finisce con l'affermare che un eventuale iniziativa estemporanea da parte di uno Stato diverso da quello che ha assunto il coordinamento, potrebbe paradossalmente divenire addirittura foriera di rischi, di pericoli per la sicurezza generale della navigazione. A tutto questo occorre poi aggiungere la rigorosa organizzazione della piramide gerarchica costituita sotto il comando in capo della squadra navale, cosiddetto CINCPNAV, che prevedeva una rigida procedura per modificare la missione affidata alla nave Libra, che nel caso di specie era rappresentata primariamente dalla vigilanza pesca. Tutto questo è stato gravemente equivocato dal Tribunale, a parere dell'appellante, nella sua sentenza di primo grado in specie laddove si ipotizza una quasi dolosa volontà di tenere le Autorità maltesi all'oscuro della presenza di nave Libra, in conformità ad una sorta di accordo intercorso fra il Manna ed il Licciardi, teso a scongiurare che Malta rovesciasse sulla Marina militare italiana l'onere dell'intervento. E si che tuttavia era ben nota l'inadeguatezza dei mezzi di cui Malta disponeva anche alla luce di numerosi precedenti in cui tale Stato aveva costretto, più e più volte, l'Italia a dover intervenire anche in area riconducibile alla sua competenza SAR (cfr. pagina 76 sentenza di primo grado ed il testimoniale ivi citato). Sta di fatto tuttavia che una volta avuta conoscenza della richiesta proveniente da Malta di far intervenire la nave Libra, pur senza dichiarare, anzi pur senza aver dichiarato uno stato di pericolo DESTREFA, il Licciardi si adopera immediatamente per ottenere l'autorizzazione per via gerarchica al mutamento di missione primaria per la nave Libra in modo da poterla far convergere verso il barcone dei migranti. In sostanza dunque l'Avvocatura erariale non solo ritiene che la Marina militare, ed il Licciardi in particolare, siano intervenuti comunque con la massima tempestività pur in assenza di una formale dichiarazione di DESTREFA e comunque il tardivo ed incerto messaggio delle Autorità maltesi non avrebbe in ogni caso consentito un intervento tempestivo dal momento che quando esse assumono l'iniziativa di inoltrarlo, alle ore 16.22, era ormai già tardi per un intervento realmente salvifico (a ff. 26 e 27 dell'atto di impugnazione della difesa erariale vi è una diffusa disamina delle tre fasi in cui si distingue l'intervento SAR: INCERFA-ALERFA e DESTREFA).

- A sostegno della tesi propugnata si evidenzia anche il fatto che il tenore delle comunicazioni delle Autorità maltesi risultava fuorviante per i propri interlocutori italiani laddove riferiva comunque agli occupanti del peschereccio di aver inviato propri mezzi e laddove omette di allertare la nave commerciale Città di Brema (Stadt Bremerhaven) in transito in quella zona onde



provocarne l'intervento e questo nonostante le fosse stata segnalata la presenza di tale imbarcazione commerciale (unitamente ad un'altra) dalle Autorità italiane.

- Questa dunque in estrema sintesi la tesi dell'Aavvocatura erariale, esposta in ben 140 pagine, che non tiene tuttavia conto, nella sua estrema analiticità, parcellizzando all'estremo la vicenda, di due dati fondamentali: fin dall'inizio i siriani nella loro richiesta di soccorso evidenziano difficoltà nella navigazione e nel governo del barcone dichiarando espressamente che quest'ultimo imbarca acqua, nonché della presenza di bambini feriti a bordo sembrerebbe a seguito di una sparatoria; l'altro dato è costituito dal rilevamento visivo dell'aereo da ricognizione maltese che espressamente fa riferimento ad un sovraccarico del natante ed al fatto che questo è fermo e palesa difficoltà nella manovra.

- Le linee portanti dell'atto di appello, come detto estremamente analitico tanto da divenire tratti inutilmente prolisso e ripetitivo, sono dunque le seguenti: l'Italia riceve sì la prima chiamata, ma coinvolge immediatamente Malta la quale, riconosciuto che il tutto avviene nella SAR di propria competenza, assume il coordinamento; a seguito di tale decisione delle Autorità maltesi il compito dell'Italia diveniva di mera cooperazione su un piano informativo e di disponibilità ad intervenire solo se ed ove fosse intervenuta richiesta in tal senso; fino ad una siffatta richiesta l'Italia aveva solamente il dovere di trasmettere le eventuali informazioni in proprio possesso; le Autorità maltesi neppure alle ore 16.22, quando richiedono l'intervento di nave Libra dichiarano un'emergenza in atto, ragione per la quale non si prospettava nessuna necessità di intervenire in soccorso a seguito di un simile evento. Peraltro, sempre la stessa Malta omette di far intervenire le imbarcazioni civili (commerciali) in transito nella zona e quando la situazione si manifesta è oramai tardi per un efficace e tempestivo intervento salvifico: il barcone si è rovesciato, le persone sono in acqua e quindi la tragedia si è ormai consumata. Per altro verso, sarebbe stato impensabile un intervento anticipato dell'Italia, non dovuto ed anzi inopportuno, se non addirittura rischioso in assenza di una precisa richiesta da parte di Malta, ed inoltre di difficoltosa realizzabilità dal momento che per distogliere una nave militare dalla sua missione primaria occorre seguire una procedura ben precisa, gerarchizzata e non avviabile in assenza di presupposti precisi (primo fra i quali per l'appunto la richiesta di intervento da parte dello Stato coordinatore e quindi di Malta). Inoltre, la struttura delle Capitanerie di porto (I.M.R.C.C.), che neppure aveva cognizione della posizione di nave Libra, non aveva alcun potere di impartire un ordine in tale senso alla Marina militare ma avrebbe solamente potuto girare la richiesta di Malta, se e quando formulata. Infine, la nave Libra non era stata affatto distolta da una possibilità di intervento, che invece era stata sempre mantenuta aperta nell'incertezza che la situazione manifestava, tant'è che dopo le ore 17.00, al profilarsi dell'emergenza e dell'urgenza di intervenire, l'ordine era stato

tempestivamente impartito e prontamente eseguito. In questa prospettazione che finisce per essere molto formalistica, se non addirittura astratta, l'argomentare (per es. da pag. 62 a pag. 66) finisce con lo scadere a volte in una visione del tutto scollegata dalla realtà che vorrebbe tradurre il tutto in un giuoco di competenze connotato anche da una certa vena burocratica (a f. 90 si parla di un supplemento di istruttoria, quasi si dovesse rilasciare una concessione e non attivare un'operazione di soccorso in mare, ma vogliamo considerarla solo un'infelice espressione dell'estensore dei motivi e non già il pensiero di chi operò quel giorno), in cui si tralasciano alcuni aspetti fondamentali, quale per esempio quello che viene suscitato dalla considerazione per la quale, anche a voler tutto concedere al tenore equivoco della comunicazione di Malta delle ore 16.22, ma il suo aereo ricognitore cosa vede? E quali dati riporta? E non è contraddittorio affermare che la situazione non poteva destare allarme ed al contempo affermare che vi erano dati che avrebbero potuto destare allarme quali l'instabilità della nave ed il suo sovraffollamento? -f. 70 dell'atto di impugnazione erariale-. E se tali dati non costituiscono un motivo di allarme cosa occorre attendere: gli uomini in mare? Fino alla franca contraddizione in cui incorre il gravame (f. 122 dell'atto, ultimo capoverso) laddove si afferma che se la Libra fosse intervenuta prima, i morti sarebbero stati semplicemente di meno (argomento quanto meno singolare).

- In sostanza vengono ripetuti ad oltranza gli stessi argomenti per dedurre che: non vi fu alcun indebito ritardo o rifiuto di intervenire; la situazione, alle condizioni in concreto date, non era prevedibile e quindi non era prevenibile ed evitabile; non si era attivata alcuna posizione di garanzia in capo alle Autorità italiane; non è configurabile alcun profilo di qualificazione della colpa nel loro operato.

- All'esito della discussione nel corso del dibattimento di appello è stata quindi pronunciata la presente sentenza della quale si è data immediata, pubblica lettura.

*Tanto premesso la Corte osserva quanto segue:*

la questione processuale appare irrilevante: è ben vero quanto le Difese assumono con riguardo a quel che occorre a seguito dell'ordinanza 10 novembre 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ed al relativo ordine di formulare l'imputazione a carico degli odierni imputati, ma è anche vero che, in ogni caso, nell'autonoma determinazione assunta dai requirenti in relazione al tenore dell'accusa da formulare agli imputati, essa prese la forma attuale e su di essa ovviamente il Giudicante era, al fine, chiamato a pronunciarsi, per cui il suo tenore delimita la relativa cognizione.

Quanto al secondo aspetto del problema, l'essere la contestazione inventrata su quanto avviene dalle ore 16.22 in poi, non possiamo non rilevare che ogni valutazione in tal modo temporalmente



circoscritta, risulterebbe falsata in quanto gli eventi che si hanno a partire dalle ore 16.22 sono inevitabilmente condizionati da quanto avvenne prima. Ogni analisi che operasse una sorta di cesura temporale risulterebbe in definitiva monca, fallace in quanto prescinderebbe in maniera logicamente inammissibile dai suoi antefatti e dai suoi presupposti logici e dai suoi antecedenti storici.

Vencendo al merito osserviamo che, stante la mole degli atti processuali, inclusa la sentenza di primo grado e gli atti di impugnazione, e non volendo certamente competere con essi, procederemo dunque per temi:

***1) La devoluzione nel presente giudizio di appello ed il perimetro della sua cognizione.***

*atteso che:*

- La Corte è chiamata a giudicare in merito ad un'impugnazione proposta dai difensori degli imputati (e dei responsabili civili) avverso una sentenza dichiarativa dell'intervenuta causa di estinzione dei reati oggetto di contestazione per essere maturato il relativo termine massimo prescrizione; nel processo sono presenti numerose parti civili a suo tempo ritualmente costituite. Sulla scorta di tali premesse occorre dunque svolgere alcune notazioni preliminari indispensabili per la precisa comprensione della portata e delle implicazioni della decisione da assumere e per delimitare con esattezza i poteri di questa Autorità giudicante rispetto a quanto devolute.

- Il punto di partenza deve essere necessariamente rappresentato dalla sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di cassazione in data 28 maggio 2009, n. 35490, comunemente nota, dal nome dell'imputato, come sentenza Tettamanti. Tale sentenza affermò i seguenti principi che la Corte ritiene tutt'oggi ancora validi ed ai quali informerà dunque la propria decisione.

- In primo luogo: **“All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità.”** -§ 4 dei motivi della decisione, ultimo capoverso-

- A tale principio di diritto la Corte, peraltro, ne fa seguire l'affermazione di un secondo (ibid., § 5, penultimo capoverso): **“allorquando ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato- è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale allora sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova.”**

- Il ragionamento che la suprema Corte regolatrice sviluppò, anche alla luce delle pronunce in materia della Corte costituzionale e della propria giurisprudenza pregressa, è alquanto articolato e complesso e non mette certamente conto riproporlo in questa sede in tutti i suoi snodi, basterà richiamarne alcuni passaggi fondamentali.

- L'imputato è certamente portatore di un interesse sia morale (ad ottenere la pronuncia pienamente liberatoria nel merito), che di natura economica (ad ottenere una pronuncia che definisca eventuali questioni civilistiche): ma questi interessi sono pienamente realizzabili semplicemente rinunciando all'operatività della causa estintiva (amnistia o prescrizione) e sottoponendosi, pur assumendosi la relativa alea, al giudizio di merito. Altrimenti questi due interessi, pur rappresentando esplicazioni del diritto di difesa, devono essere temperati con un'esigenza di economia processuale, di pronta definizione del processo, laddove non vi sia materia per un giudizio liberatorio nel merito.

- A questo punto la Corte regolatrice si interroga in merito ai rapporti fra la norma espressa dall'art. 129, secondo comma, c.p.p. e, per quanto rileva in questa sede, l'art. 530 c.p.p., in particolare con riferimento a quanto espresso nel suo secondo comma. A tal proposito conviene introdurre una riflessione che la Tettamanti non sviluppa probabilmente perché giudicata superflua, o forse semplicemente perché all'epoca (è bene rammentare che la sentenza risale comunque a quindici anni or sono) ancora non oggetto di un'approfondita riflessione giurisprudenziale e, fors'anche, dottrinarie: il capoverso dell'art. 530 c.p.p. non costituisce una diversa terminativa specifica, non duplica le formule assolutorie nel merito, siano esse in fatto o in diritto, ma rappresenta l'inevitabile corollario del principio basilare posto dall'art. 533 c.p.p. ("...se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio"). Ed allora il primo capoverso dell'art. 530 c.p.p. non è, come ancor oggi capita di sentir affermare (non sono rari gli appelli avverso sentenze pronunciate ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. volti ad ottenere la pronuncia ai sensi del primo comma dello stesso articolo), la riproposizione della previgente insufficienza di prove, ma rappresenta la chiave esplicativa di cosa significhi e cosa implichi il ragionevole dubbio. E' intuitivo che, se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso (rectius: se è stata raggiunta la prova che il fatto non sussiste ovvero che l'imputato non lo ha commesso e via dicendo) l'esito del giudizio di merito, sulla scorta dell'istruttoria condotta e dei mezzi esperiti ed acquisiti, non potrà che essere pienamente liberatorio, ma altrettanto pienamente liberatorio dovrà essere tale esito allorché manchi la prova che (ad esempio il fatto sussista in quanto, come avrebbero detto i Classici, manchi la generica, la regina delle prove, e via dicendo), ovvero tale prova sia insufficiente (essa si limiti ad un principio di prova) o contraddittoria.

- Tornando alla sentenza Tettamanti osserviamo a questo punto che essa si sofferma sul concetto di “evidenza” (“... ma dagli atti risulta evidente che...”); si afferma dunque in sentenza (§ 3.1 all’inizio) che le circostanze “idonee ad escludere l’esistenza del fatto, ecc.” devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di “constatazione (percezione ictu oculi), che a quello di “apprezzamento”, incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di apprezzamento o approfondimento; ... l’<evidenza> richiesta dall’art. 129 c.p.p., comma secondo, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. E che non si tratti di una mera divagazione dell’estensore ma che il principio rifletta esattamente il pensiero del supremo Collegio giudicante lo si ricava dalla diffusa analisi che viene sviluppata, lungo tutto il paragrafo 3 della motivazione della sentenza, laddove si legge che “... in mancanza della prova evidente (nel senso della sua constatazione e non del suo apprezzamento) dell’innocenza, il giudice ha il dovere di pronunciare declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza procedere ad alcun approfondimento nella valutazione del materiale probatorio agli atti”. Si noti che tutto il ragionamento è condotto con riguardo alla fase del giudizio e quindi all’esito di un percorso istruttorio (come è stato nel caso oggi in esame). Da tutto questo non può che discendere la prevalenza della declaratoria di estinzione per prescrizione, anche nel caso di ambiguità probatoria di cui al capoverso dell’art. 530 c.p.p. stante l’insanabile contraddizione che deriverebbe dall’affermazione inversa. Di qui dunque il primo principio di diritto affermato come sopra riportato.

- Alla luce di quanto detto quel che si invoca e si può invocare in questa sede è solamente l’evidenza della prova, nel senso già più volte sopra richiamato, della assoluta estraneità degli odierni imputati alla realizzazione degli eventi oggetto dei reati in contestazione.

- E questo già consente di escludere la rilevanza (ma vorremmo dire l’ammissibilità) delle richieste formulate dalla Avvocatura erariale e dalla difesa del Manna volte ad ottenere una rinnovazione del dibattimento e la richiesta subordinata della prima di assoluzione quanto meno ai sensi del secondo comma dell’art. 530 c.p.p.

- Ci sia consentita, prima di procedere oltre una prima, benevola nei toni, ma decisa nella sostanza, osservazione: gli atti di impugnazione ammontano, nel loro complesso, a circa trecento pagine, di stesura anche alquanto fitta: sorge spontaneo il dubbio che una prova possa essere così evidente se richiede un così lungo, pur al netto di cospicue ripetizioni e di una certa carenza di sintesi, argomentare. Anche alla luce di un’altra considerazione: a ben vedere, l’argomentare è in

larga misura in fatto ed insiste alquanto nella riproposizione di brani tratti dalle prove orali o documentali, financo dall'interpretazione delle comunicazioni in inglese (mai tradotte) sulle quali si eccede, dimentichi, anche il giudicante di primo grado, del principio posto dall'art. 109, primo comma, c.p.p. (Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana) e della relativa sanzione posta dall'art. medesimo al terzo comma (le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità). Torneremo sul problema linguistico ma vogliamo ancora rilevare che la sentenza è pronunciata, ai sensi dell'art. 146 c.p.p. "In nome del popolo italiano" e come tale deve poter essere letta, e compresa, da qualsiasi cittadino della Repubblica e non già da pochi iniziati, possibilmente anche alloglotti. Tale è il motivo per il quale nella presente sentenza non compare alcuna parola in lingua diversa da quella italiana.

- E veniamo al secondo problema da esaminare, ampiamente valutato dalla sentenza Tettamanti che, all'esito del suo esame, perviene all'enunciazione del secondo principio di diritto sopra integralmente riportato: la presenza delle parti civili e quel che questo dato processuale comporta.

- Occorre muovere dalla considerazione che già conosciamo: la sentenza di primo grado, risolvendosi in una declaratoria di prescrizione, non contiene statuizioni civili, né alcunché è devoluto in proposito alla cognizione di questa Corte. Occorre evidenziare che, stante quanto ora rilevato, la presenza delle parti civili (anche in virtù del noto principio di immanenza nel processo) è da considerare solo *de damno vitando*, non già *de lucro captando*. Non vogliamo contraddirci così platealmente con quanto appena detto con riguardo all'inglese, traduciamo per chi non abbia dimestichezza con il latino: solo per evitare di riportare un danno dal giudizio di appello, sotto forma di una pronuncia preclusiva, e non già per perseguire in questa sede l'obiettivo di lucrare un vantaggio, ovviamente economico. Di conseguenza, in merito alla presenza delle parti civili, già a suo tempo costitutesi (questione affrontata all'udienza del 5 dicembre 2023) la Corte si limita ad affermarne la legittimità della presenza in linea, peraltro, con giurisprudenza pacifica di legittimità, anche alla luce del principio posto dall'art. 576, primo comma, primo periodo, seconda parte, c.p.p..

- E' ben vero che, come abbiamo sopra richiamato, la Tettamanti capovolge la propria valutazione allorché intervenga la presenza della parte civile e vi sia stata una pronuncia di condanna in primo grado. E tuttavia, tutto il problema dell'interferenza della disciplina dettata dall'art. 578 c.p.p. con il disposto dell'art. 129 c.p.p. si risolve in quella congiunzione "e" perché solamente in questo caso (quando vi siano state disposizioni anche di natura civilistica all'esito del giudizio di primo grado) il giudice, nel prendere atto dell'essere intervenuta nelle more del giudizio di appello una causa estintiva del reato, è tenuto a pronunciarsi sull'azione civile e, quindi, non può limitarsi ad una constatazione ma deve apprezzare la prova acquisita non potendo



negare all'imputato, ma solo in questo caso, la formula assolutoria, ancorché ex art. 530 cpv. c.p.p., al di là del canone di economia processuale che, invece, nell'ordinarietà dei casi, impone la declaratoria della causa di estinzione del reato allorché la prova dell'innocenza non risulti *ictu oculi*, e quindi evidente.

- Nel nostro caso, in mancanza di una statuizione civile assunta in primo grado che prorogherebbe ex art. 578 c.p.p. l'esercizio della piena cognizione giurisdizionale da parte del giudice dell'impugnazione, pur in presenza dell'intervento nelle more del giudizio di secondo grado di una causa di estinzione del reato, un qualsiasi apprezzamento della prova si tradurrebbe in un'indebita lesione del diritto costituzionale di tutte le parti di agire in giudizio. Per un verso si creerebbe infatti una preclusione, per effetto del disposto dell'art. 652 c.p.p., mentre per altro verso si priverebbero irrimediabilmente i portatori di una pretesa civilistica del proprio diritto di adire la giurisdizione, nonostante essa, ancorché già adita in sede penale, non abbia dato loro risposta stante la constatazione dell'intervento della causa estintiva ancor prima della pronuncia di primo grado. Né il diritto (di difesa) dell'imputato soffre lesione alcuna per effetto di tutto questo in quanto questi avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione ed andare incontro al giudizio di merito in sede penale anziché vederlo paralizzato, con conseguenze anche sul piano civilistico, per effetto dell'esser maturata la prescrizione.

- Tale dunque il perimetro all'interno del quale deve esser circoscritto l'esercizio della cognizione giurisdizionale da parte di questa Corte a seguito delle impugnazioni proposte.

## ***2) Alcune osservazioni metodologiche preliminari.***

- In proposito occorre muovere un'ultima considerazione: la sentenza di primo grado ha assunto una decisione, che la Corte, come vedremo all'esito della nostra analisi, ritiene di condividere, seguendo tuttavia un percorso a parere di questa Corte non del tutto condivisibile: la sentenza di primo grado ha finito sostanzialmente per affermare la responsabilità degli imputati per poi dire: i reati sono tuttavia estinti per effetto del maturare del termine massimo prescrizione, ancor prima della pronuncia di primo grado, senza che sia intervenuta rinuncia alla operatività della causa estintiva. A parere della Corte il percorso deve essere invece ribaltato e si deve affermare l'intervento della causa di estinzione dei reati, non rinunciata, non risultando evidente, nel senso della constatazione del suo emergere *ictu oculi*, la prova dell'estraneità degli imputati alla realizzazione dei reati, ovvero della loro insussistenza, ovvero del fatto che essi non costituiscano reato o non siano previsti dalla legge come tali. Questo è quanto impone il sistema, di recente ribadito dalla Corte costituzionale rifacendosi anche ai principi posti dalla Carta E.D.U..

- Quanto ora detto spiega, forse, anche la dimensione, l'analiticità e diffusione degli atti di appello: abbiamo detto che non è convincente scrivere trecento pagine per contrastare una declaratoria di prescrizione a fronte di una prova che si assume evidente dell'insussistenza del fatto o della sua non riferibilità alle condotte degli imputati o comunque della carenza di un adeguato elemento psicologico a sostegno della loro condotta. Il problema è forse rappresentato tuttavia dalla contestazione di una sostanziale affermazione di colpevolezza, non consentita come abbiamo detto, sottostante la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Occorre quindi procedere ad una verifica capovolgendo la prospettiva di analisi del problema.

- È innegabile che la sentenza di primo grado, ampia e diffusa ed articolata, finisca tuttavia con il pronunciare un implicito ma chiaro giudizio di responsabilità a carico degli imputati, e tuttavia un simile giudizio si pone in contrasto con il tenore della giurisprudenza della Corte costituzionale e con la normativa introdotta dal recepimento della Convenzione dei diritti dell'uomo a seguito della legge numero 848 del 1955. D'altro canto, a seguito del tenore della sentenza che definisce il primo grado, non vi furono né possono esservi in questa sede statuizioni civili. Tali considerazioni fanno sì che questa Corte non debba operare alcuna valutazione in termini di responsabilità degli imputati ma debba semplicemente limitarsi ad escludere l'operatività di formule terminative specifiche pienamente liberatorie nel merito.

- Iniziamo dunque con il porre due affermazioni metodologiche: in primo luogo è inconcepibile pretendere che la Corte replichi alle impugnazioni seguendo il loro metodo, analizzando ogni affermazione, contrastandola punto per punto sulla falsariga della sentenza di primo grado. Una sorta di partita a tennis dialettica in cui palleggiare all'infinito replicando colpo su colpo. Anche la sentenza di primo grado, in ultima analisi, soffre del difetto, il medesimo, degli atti di impugnazione: scrivere quasi novanta pagine per dichiarare una prescrizione tradisce un intento che va oltre la declaratoria della causa estintiva.

- In secondo luogo occorre considerare che l'estrema analiticità degli atti di impugnazione, a cominciare da quello dell'Avvocatura erariale, la parcellizzazione estrema della vicenda in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive, per valutarne ogni scansione temporale, ogni comunicazione, ogni snodo individualmente intesi, in maniera quasi monodica, determina inevitabilmente la perdita della visione di insieme della vicenda, il cui sviluppo, estremamente drammatico e serrato, è in realtà assolutamente polifonico, per proeguire con la parafrasi musicale, in cui ogni voce di ciascun protagonista si inserisce e si accorda in una coralità della gestione della vicenda, fors'anche talvolta stridente e dissonante, ma pur sempre in ogni caso corale.

- E qui non possono non inserirsi altre due considerazioni: le difese lamentano, a più riprese, più o meno apertamente, il fatto che non si sia valutato il comportamento delle Autorità maltesi. Non



possiamo non rilevare come il presente processo rischi di implicare valutazioni di natura non strettamente giuridica, valutazioni che, tuttavia, non possono che rimanere estranee, e tali devono essere, alla decisione assunta dovendosi limitare, la decisione del giudice, anche in relazione ad un fatto di tale portata e delicatezza, alla rigorosa valutazione della sussistenza dei presupposti giuridici di stretta interpretazione assunti a sostegno della stessa.

- E tuttavia, posta la puntualizzazione che precede, questa Corte non ha alcuna esitazione a dare anche una valutazione della condotta delle Autorità maltesi: una condotta pessima, a tutto voler concedere esitante, incerta, ambigua, fuorviante, utilitaristica, burocraticamente disinteressata all'effettiva portata della posta in giuoco. Ma il problema è e rimane tuttavia un altro: detto questo, e questa Corte non ha difficoltà a dirlo ben consapevole anche della assoluta mancanza di una qualsiasi cooperazione maltese a livello giudiziario per cercare almeno di ricostruire la vicenda (e tanto è già sufficiente a qualificare la condotta della Autorità maltesi), tali considerazioni non alterano di un et la valutazione che questa A.G. deve formulare in merito alle condotte dei rappresentanti delle Autorità italiane ed in definitiva delle Istituzioni nazionali. In altri termini, la grave censurabilità delle condotte maltesi, come vedremo, non può in alcun modo giustificare le altrettanto gravi, sospette, carenze in cui sono incorsi gli operatori italiani ed, in particolare, gli odierni imputati. E qui si evidenzia un altro limite dell'argomentare degli atti di impugnazione: ferma la considerazione per la quale la scansione temporale degli eventi, il loro verificarsi in concreto, punto per punto, e la loro oggettiva esistenza nel mondo fenomenico, non vengono sostanzialmente poste in discussione, l'impostazione giuridica seguita poi dagli appellanti nella loro valutazione appare tuttavia gravemente viziata da una prospettiva per così dire amministrativistica, tutta tesa a valorizzare sfere di competenze, gerarchie, procedure e valutazioni squisitamente formali, senza considerare che in giuoco era un valore fondamentale, la vita umana, la cui tutela è imposta dalla nostra Costituzione a prescindere da valutazioni asetticamente burocratiche. E' ben vero, parliamo di strutture militari o militarizzate (le Capitanerie di porto) e quindi fortemente gerarchizzate, ma, a prescindere dal fatto che non dobbiamo giudicare un episodio in tempore belli (cerchiamo di sfumare in tal modo la crudezza del richiamo), rimane il fatto che proprio l'estrema gerarchia delle strutture che operano, la loro per così dire rigidità e la loro impostazione piramidale, fanno sì che non sia credibile che il subordinato non abbia informato il sovraordinato, che il subalterno abbia taciuto al superiore fatti o circostanze tenendolo all'oscuro. Chiunque abbia una ancorché minima dimestichezza di una struttura gerarchicamente impostata sa bene che in primo luogo deve essere rispettata la velocità dell'informazione per consentire la velocità della decisione e la prontezza del comando; questa Corte non ha alcun motivo per ritenere che così non sia stato e le affermazioni in proposito avanzate dalle difese



appellanti finiscono con l'essere meramente ipotetiche, prive di ogni adeguato fondamento probatorio e soprattutto, ove fossero fondate, ma non vi è motivo di ritenerle tali, ridonderebbero a carico proprio degli imputati in quanto significherebbe che proprio loro non seppero garantire, in un frangente così grave, la catena del comando, la sua puntuale efficienza e l'efficacia del proprio operato. Ma, ritiene la Corte, così non fu.

- Ed allora si pone, sempre sul piano logico, ma la logica deve sostenere ogni ragionamento che abbia la pretesa di essere e di legittimarsi come tale, un'altra considerazione: non siamo in presenza di un evento eccezionale, improvviso, mai visto prima di allora, del tutto imprevedibile ed impensabile che colse tutti di sorpresa: i naufragi delle imbarcazioni dei profughi e la tragica catena di decessi in mare, già all'epoca, erano all'ordine del giorno, rappresentavano una drammatica e ben nota ricorrenza della quotidianità nel Mar Mediterraneo meridionale.

- E dunque: come si può sostenere in maniera minimamente convinta e convincente che non si avevano informazioni sufficienti? che non era certo che l'imbarcazione si trovasse in difficoltà? Che gli occupanti non avessero necessità di soccorso? E' vero l'imbarcazione viene descritta in movimento ad una velocità indicata entro una forbice di 5/10 nodi, ma già l'ampiezza di una tale indicazione appare ambigua. Il nodo costituisce l'unità di misura della velocità ed equivale ad un miglio marino l'ora, vale a dire a 1852 metri/h, quindi l'indicazione oscilla fra una velocità di 9260 e 18520 metri l'ora, vale a dire poco più di nove chilometri e diciotto chilometri e mezzo l'ora; la prima è una velocità minimale, la seconda comincia ad essere una velocità da crociera. A chiunque abbia un'esperienza, per così dire anche solo vacanziera, del mare è notorio che per un peschereccio il fattore maggiormente rilevante è non certo la velocità ma la potenza e tuttavia una velocità di cinque nodi sarebbe bassa anche per un peschereccio salvo che durante determinate fasi della pesca ed a seconda della tipologia di pesca in corso. Una nave militare raggiunge in media i trenta nodi -circa 55 km/h-, ma per l'appunto sono velocità proprie di tali natanti, per mera curiosità aggiungiamo che le barche a vela da competizione sportiva, come quella a tutti nota denominata Luna Rossa, possono raggiungere i cinquanta nodi, una velocità pazzesca in mare. (Uno Swan sportivo, natante di classe e costi decisamente superiori, può raggiungere i quaranta nodi, mentre a motore e quindi come yacht di lusso in genere non supera i dodici nodi). Ora non occorrono grandi competenze specifiche per sapere che le velocità indicate sono tuttavia condizionate in primo luogo dal design del natante (scafo, linea di galleggiamento e via dicendo), dalle sue condizioni di manutenzione (come per ogni autoveicolo in dotazione di ciascuno di noi), ma anche dalle condizioni complessive del vento e del mare, oltretutto ovviamente dalle capacità di manovra delle persone ai comandi a cominciare dal timoniere.



- Se è ammissibile in una qualche misura, entro certi limiti, supporre che all'inizio gli imputati non abbiano avuto una conoscenza piena, reale, completa della effettiva situazione della barca dei profughi, tale conoscenza in realtà deve ritenersi essersi affinata via via che il tempo scorreva ed il quadro della situazione dove essere divenuto ben chiaro, quanto meno alle ore 16.22, ma in realtà anche in precedenza. In ogni caso l'argomento della difesa che vorrebbe il Manna ed il Licciardi all'oscuro del fatto che la barca dei profughi stesse imbarcando acqua mal si concilia con il frenetico scambio di comunicazione che, ad ogni livello, comunque si sviluppa fra le 13:00 e le ore 16.22, mal si concilia con talune iniziative quali quella di lanciare un avviso circolare a tutte le imbarcazioni presenti e soprattutto mal si concilia con la posizione del Licciardi che sembra deliberatamente sposare una tattica attendista, senza tuttavia curarsi più di tanto di farsi un'idea precisa e puntuale della esatta situazione dei naufraghi e dei potenziali rischi in corso. Insomma, a tutto voler concedere, vivissima rimane la percezione del fatto che il Manna ed il Licciardi abdicarono ogni iniziativa tesa ad avere una conoscenza puntuale della situazione in cui, conseguenzialmente, omisero qualsiasi iniziativa prudenziale volta a scongiurare improvvise e repentine evoluzioni negative, la comparsa improvvisa di situazioni di grave pericolo e quindi ad adottare tempestivamente ogni misura necessaria a scongiurarne le conseguenze.
- Solo a titolo di esempio rileviamo che, per effetto degli ordini impartiti dal Licciardi nave Libra la quale, inizialmente si trova a circa diciassette miglia dall'obiettivo, nel momento cruciale (poco dopo le ore 17.00) si trova a diciannove miglia. Sembra un'inezia ma se nave Libra si fosse mossa alle 16.22 partendo da una distanza di diciassette miglia dall'obiettivo, con ogni probabilità sarebbe stata sul posto al momento del ribaltamento del barcone dei naufraghi.

### ***3) La ricostruzione cronologica degli avvenimenti.***

- Occorre notare che in realtà la costruzione dei fatti occorsi, quale risulta dalla cronologia tratta dai documenti acquisiti e compiuta dalla sezione operativa della G. di F., sezione navale di Palermo (allegata al verbale di udienza 28 gennaio 2021), non viene messa in discussione negli atti di appello che si appuntano prevalentemente su aspetti diversi.
- Un momento processuale decisivo nella intera dinamica del procedimento è indubbiamente rappresentato dall'ordinanza 10 novembre 2017 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con la quale fu disposta la formulazione della cosiddetta imputazione coatta a carico degli odierni imputati, nonché l'archiviazione delle posizioni di Filippo Maria Foffi, di Nicola Giannotta, di Clarissa Torturo, e di Antonio Miniero ed, infine, un supplemento di attività di indagine nei confronti di Catia Pellegrino. L'ordinanza del G.i.p. di



Roma è entrata negli atti del processo a seguito della produzione documentale effettuata dalla difesa del Manna all'udienza del 5 ottobre 2020 per cui ad essa possiamo fare riferimento.

- In tale ordinanza si evidenzia una scansione temporale di eventi che costituisce il percorso logico sistematico lungo il quale si sviluppano e dipanano i dubbi in merito all'operato degli odierni imputati ed alla sua correttezza. Riviviamo dunque, ancora una volta, tale percorso sia pur con la necessaria sintesi. Procederemo anche noi per orari.

#### **4) *La ricostruzione cronologica degli avvenimenti nel dettaglio.***

**12.26/12.27/12.39/12.40:** ricezione da parte delle Autorità italiane (T.V. Clarissa Torturo) delle prime comunicazioni da un terminale satellitare gestito dalla Thuraya (Satellite Communication: 008821655529912). Il sistema satellitare consente la localizzazione del natante che è in movimento. La segnalazione comunica difficoltà di navigazione e la presenza di bambini feriti a bordo (a seguito di un precedente conflitto a fuoco?).

**13.00:** MRCC Roma contatta RCC Malta per informarlo della notizia. Malta viene coinvolta in quanto la localizzazione del natante lo colloca all'interno dell'area SAR di sua competenza; a tal riguardo Roma interpella Malta al fine di farle assumere il coordinamento dell'operazione, Malta risponde affermativamente, ma allo stato si tratta solamente di comunicazioni verbali.

**13.15:** MRCC Roma contatta CINCNAV. La prima è a conoscenza della presenza di nave Libra in zona; il comando militare riferisce che avrebbe informato le proprie unità presenti in zona (fra le quali quindi nave Libra).

**13.17:** MRCC Roma (Leopoldo Manna, ufficiale in comando alla centrale operativa) riceve una nuova chiamata dai migranti cui viene detto di contattare RCC Malta.

**13.22:** le navi Libra ed Espero (Marina militare) vengono allertate per natante in pericolo da OPCON a seguito di segnalazione di MARICOGECAP. Un minuto dopo MRCC Roma, **13.23**, trasmette un messaggio di allerta INMARSAT rivolto a tutte le unità in navigazione nella zona interessata.

Nave Libra nel frattempo era in attesa di un trasbordo, a mezzo elicottero, di materiale di ricambio (cd. PDR) da nave Espero. Alle **13.27** OPCON chiede di effettuare il trasbordo appena possibile onde poter utilizzare nave Libra per localizzare l'imbarcazione in difficoltà.



**13.34:** l'ufficiale superiore in servizio presso il COAN di CINCNAV (C.F. Giannotta) contatta il C.F. Licciardi (capo sezione attività reali/correnti di CINCNAV) per chiedere se nave Libra potesse dirigere sulla posizione; la risposta è "non ancora" in quanto Malta e la Libia sono stati informati da MARICOGECAP della presenza in zona di due mercantili che dovrebbero intervenire e quindi non vi è urgenza. Licciardi chiede di essere tenuto informato.

I due mercantili sono il Città di Brema (Stadt Bremenhaven) ed il Terra di Tiro (Tyrusland).

**13.47:** MRCC Roma riceve un nuovo contatto (il quarto) da parte dei migranti i quali informano di aver contattato Malta e che il loro comandante aveva abbandonato la nave. Anche questa comunicazione viene ricevuta dal T.V. Clarissa Torturo. Il posizionamento del natante è ancora in ambito SAR di competenza maltese.

**13.57:** MRCC Roma chiede formalmente a RCC Malta di assumere il coordinamento SAR. **Sono trascorsi cinquantasette minuti dalla comunicazione verbale delle 13.00.**

Alle ore **14.20** l'elicottero di nave Espero è in volo per raggiungere nave Libra con i PDR da recapitarle.

**14.22:** MRCC Roma viene contattata una quinta volta dai migranti.

**14.35:** Malta comunica a mezzo fax di assumere formalmente il coordinamento delle operazioni SAR (**sono trascorsi altri trentotto minuti**), al contempo chiede ad IMRCC Roma quali assetti essa abbia in zona. IMRCC Roma risponderà negativamente alle successive ore **14.50** specificando tuttavia che in zona sono presenti due mercantili ed un pattugliatore della Marina militare italiana (nave Libra) di cui non fornisce la posizione. Dell'avvenuta comunicazione alle Autorità maltesi della presenza in zona di nave Libra verrà data comunicazione da IMRCC Roma a CINCNAV alle successive ore **15.11**. Intanto alle **15.12** Malta comunica di essere in procinto di mandare sul posto un MPA (un velivolo da ricognizione) per valutare la situazione.

**15.22:** IMRCC Roma informa Malta e CINCNAV in merito alla nuova localizzazione da parte della Compagnia Thuraya del telefono satellitare. Alle successive **15.31** MARICOGECAP e CINCNAV apprendono che Malta sta inviando una propria motovedetta.



**15.34:** il C.F. Nicola Giannotta contatta il comandante della Libra (Catia Pellegrino) informandolo della nuova posizione del natante dei migranti; al contempo le ordina di non muoversi dalla sua posizione mantenendosi a circa un'ora di cammino dall'obiettivo in quanto il coordinamento dell'operazione è di competenza maltese, immediatamente dopo (15.37) l'ufficiale Giannotta informa il pari grado Toni (sempre della sezione attività reali/correnti di CINCNAV) di quanto appena disposto specificando che nave Libra si trovava a circa diciassette miglia (poco più di trenta chilometri) dall'obiettivo e che era sua intenzione mantenerla in tale posizione. Interviene il **Licciardi** disponendo che nave Libra evitasse di trovarsi sulla linea di rotta congiungente la motovedetta maltese e l'obiettivo, altrimenti la prima se ne sarebbe tornata indietro. Quindi nave Libra, in assenza di ordini in proposito, doveva proseguire nella sua missione primaria di vigilanza pesca. Il Giannotta interroga il Licciardi, suo superiore in comando, su cosa riferire al comandante di nave Libra. Il verbale della trascrizione telefonica è di esemplare chiarezza (“non deve stare tra i coglioni quando arrivano le motovedette”-“te lo chiami al telefono, oh stanno uscendo le motovedette, non farti trovare davanti i coglioni delle motovedette, ché senno questi se ne tornano indietro”). Giannotta esegue prontamente ed **alle 15.41** contatta Libra trasmettendo l'ordine, sia pur edulcorato nei toni: ordina che la nave eviti di farsi trovare sulla congiungente motovedetta maltese-obiettivo per evitare che la prima, vedendo la nave italiana, se ne torni indietro (“... perché se vi vede ad un certo punto, ..., eh gira la capa al ciuccio e se ne va”). Di questo passaggio le difese cercano di dare una lettura a dir poco irreali nel tentativo di ascriverle ad una sorta di rispetto per evitare toni troppo gerarchici. La Corte invece ritiene questo passaggio, purtroppo, centrale per comprendere la reale dinamica dei fatti di quel pomeriggio.

**16.22:** la situazione precipita. RCC Malta informa, questa volta immediatamente con un fax, IMRCC Roma dell'avvenuto avvistamento del natante da parte del suo aereo ricognitore. Il natante è in movimento, ma sovraccarico con circa duecentocinquanta persone a bordo. L'imbarcazione appare instabile. Malta richiede l'invio dell'imbarcazione militare più vicina per assistenza, informa inoltre e lo dirotta sull'obiettivo, il mercantile Tyrusland.

**16.38:** IMRCC Roma (l'ufficiale Antonio Miniero subentrato a Clarissa Torturo) contatta CINCNAV ed informa che l'aereo da ricognizione maltese ha chiesto di poter interloquire direttamente con nave Libra, oramai avvistata a circa diciannove miglia dall'obiettivo (circa trentacinque chilometri) fornendole istruzioni. Giannotta, per CINCNAV, risponde di doverne riferire al Licciardi cosa che fa prontamente (16.41), ma la risposta è di attendere, ché gli avrebbe fatto sapere.

**16.42:** RCC Malta comunica a mezzo fax la distanza (come sopra) di nave Libra dall'obiettivo; non ha ricevuto risposta.

**16.44:** il ricognitore aereo maltese comunica che l'imbarcazione si è fermata. Vi è un contatto telefonico fra MRCC maltese e IMRCC Roma. Nel frattempo il Licciardi contatta Giannotta e gli ordina di non fornire informazioni a nave Libra. Al contempo IMRCC Roma contatta RCC Malta esprimendosi ancora in maniera ambigua, attendista (*"la nave militare italiana era un assetto importante per identificare nuovi bersagli"*) per cui sarebbe stato meglio non distoglierla, ma *"se quella di utilizzare nave Libra era l'unica soluzione, allora potevano utilizzarla"*).

**16.45:** IMRCC Roma trasmette a CINCNAV il fax di MRCC maltese delle 16.22. Le difese valutano questo intervallo temporale come adeguato se non rapido: questa Corte, considerando anche che si tratta di strutture militari e/o gerarchizzate, valuta un intervallo temporale di ventitré minuti semplicemente inaccettabile.

**17.04:** il Licciardi, contattato dal Manna, gli riferiva che avrebbe dato l'ordine di dirigere per riferire.

Fra le **17.07** e le **17.14** le comunicazioni appaiono ancora intellocutorie, attendiste. Solo alle **17.14** viene dato l'ordine a nave Libra di dirigere alla massima potenza, ma il barcone si è ribaltato almeno dalle **17.07**. Alle **17.36** l'elicottero di nave Libra è sul punto del naufragio ove nave Libra giungerà alle **18.00** successive e concorrerà al salvataggio dei superstiti ed al recupero delle salme. Ma la scansione temporale degli eventi successivi alle ore 17.00 assume scarsa rilevanza. Visto l'abuso della lingua inglese fatto in questo processo sia consentita la citazione shakespeariana (the rest is silence, Hamlet, V°, II<sup>a</sup>).

- A tale ricostruzione, a tali passaggi le difese oppongono sistematicamente una generica negativa, generica per l'appunto ma non adeguatamente supportata da controprova: la ricostruzione operata dalla G. di F. viene effettuata su base eminentemente documentale (registrazioni di conversazioni, comunicazioni scritte, documenti di varia natura), costituita da atti pubblici, assistiti dalla fede particolare che li caratterizza: per contrapporsi ad essa poco valgono le obiezioni, di natura costantemente astratta ed ipotetica, mosse dalle difese.



##### **5) La valutazione della scansione temporale degli avvenimenti come ricostruita.**

- Ancora una volta occorre svolgere una breve premessa: alla luce di quanto fin qui detto emergono una serie di circostanze che non vengono dipanate, pur all'esito dell'articolata istruttoria dibattimentale svolta, e rimangono se non oscure, quanto meno dubbie e che non determinano di certo l'emersione di una prova evidente, da constatare *ictu oculi*, dell'estraneità ai fatti, sotto un qualsivoglia profilo, della posizione degli odierni inputati. Riepiloghiamo brevemente prima di proseguire.

- Nessuno si fa carico di confutare quanto risulta relativamente alla condotta tenuta dallo Jammo (il medico siriano che si interfaccerà sempre con gli MRCC) e soprattutto sul tenore delle sue richieste di soccorso, perché tali erano già nel corso delle prime quattro comunicazioni intercorse fra le ore 12.26 e le ore 12.40; tutto il dibattito si dipana sui rapporti fra le Autorità italiane e maltesi e sulle comunicazioni intercorse fra le Autorità italiane, insoluto rimane il fatto che una richiesta dello Jammo di soccorso in mare riceverà esclusivamente risposte burocratiche.
- Perché lanciare un messaggio INMARSAT se non vi erano profili di preoccupazione (addirittura fin dopo le 16.00) e, soprattutto, quale esito esso ha con le imbarcazioni civili presenti in zona (la Stadt Bremenhaven e la Tyrusland)? Alle 16.22 il secondo naviglio civile sembra esser stato addirittura dirottato sull'obiettivo, ma non se ne saprà più nulla.
- Nessuno afferma con precisione quale sia stata la posizione precisa (un tempo si chiamava punto nave, quando si faceva con il sestante) assunta via via nel corso degli avvenimenti da nave Libra e, soprattutto, per ordine di chi? a volte sembra di assistere ad una festa in maschera anziché ad operazioni della Marina militare: ma è possibile che sia stato detto dal Licciardi, il cui linguaggio in altra occasione è peraltro assai colorito, di non usare una certa formula (ASAP, che poi dovrebbe equivalere semplicemente a quanto prima, il prima possibile) ma piuttosto una di maggiore cortesia? E questo nel trasmettere un ordine in ambito militare? O piuttosto non si voleva sollecitare troppo l'esecuzione di quell'ordine, ma allora come si concilierebbe tale circostanza con il fatto che alle 13.22 le navi Libra ed Espero (che poi erano quelle che avrebbero dovuto eseguire quell'ordine di consegna, da parte della seconda in favore della prima, di un pezzo di ricambio) erano state poste in preallarme per natante in pericolo a seguito di segnalazione MARICOGECAP?



- Il posizionamento del barcone dei profughi era autonomamente ben individuato ed individuabile mediante la centrale satellitare di Thuraya, per cui tutto questo affermare che Malta non lo comunicava, addirittura non ne comunicava il colore, è del tutto privo di senso logico.
  - Dalla comunicazione che intercorre alle ore 13.15 fra IMRCC e la Marina militare sembrerebbe di dover desumere che la posizione di nave Libra fosse ben nota alla prima, contrariamente a quanto le Difese si affannano a cercare di affermare.
  - Il tenore delle telefonate e delle comunicazioni fra le Autorità italiane, tutte documentate, ha un preciso senso logico, nonostante i tentativi delle Difese, a volte veramente di mera ipoteticità, di offrirne una diversa lettura. E questo si esalta particolarmente per le comunicazioni che avvengono dalle 15.30 in poi.
  - Fin dalle 13.47 IMRCC viene informata dai migranti che il loro comandante (se in tal modo si può definire) ha abbandonato l'imbarcazione. Orbene, se non è da intendersi alla deriva un'imbarcazione priva di un uomo ai comandi, la Corte avrebbe gradito apprendere cosa debba intendersi per imbarcazione alla deriva.
  - Alle 16.22 è conclamata la notizia (il ricognitore aereo maltese) del sovraccarico dell'imbarcazione e del suo imbarcare acqua, essa dopo poco si arresterà, ma ancora si attende che qualcuno pronunci formule magiche salvifiche e risolutive, quali DISTRESS, DETRESFA o altre similari e ci vogliono circa venti minuti per ogni contatto seguendo la linea gerarchica del comando o quant'altro?
- A voler essere benevoli possiamo limitarci ad osservare che tutti tali dubbi (e molti altri che tralasciamo, ritenendo quelli esposti più che sufficienti) restano insoluti, sullo sfondo, senza adeguata risposta.

***a) Qualche considerazione sull'istruttoria svolta.***

- La telefonata, la prima comunicazione del dottor Jammo, è oggettivamente allarmante e non tanto in quanto parla di due bambini feriti, non tanto per l'accento ad un conflitto a fuoco nel quale si erano trovati, ma in quanto è evidente il riferimento ad un natante non certo in condizioni ideali di manutenzione e carico (e questo a uomini di mare come il Manna ed il Licciardi non può certamente sfuggire), che appare verosimilmente mal governato, in condizioni non ottimali, se non già compromesse, di sovraccarico, di stabilità e di galleggiamento, in moto sì, ma sostanzialmente alla deriva considerato che se ne ignorano la rotta, la destinazione finale, le complessive condizioni di navigazione.



- Nel corso della lunga istruttoria dibattimentale esperita in primo grado una posizione di assoluta preminenza deve essere riconosciuta alle deposizioni di Clarissa Torturo (delle Capitanerie di porto) e di Nicola Giannotta (della Marina militare). La prima riceve la comunicazione iniziale da parte del dott. Jammo, il secondo era contemporaneamente di turno in servizio presso CINCNAV. Le due deposizioni sono rese rispettivamente alle udienze dell'8 giugno e del 20 maggio 2021.

- Una valutazione complessiva della deposizione della Torturo impone di considerarla sostanzialmente reticente: i non ricordo nel corso della sua deposizione pullulano. Il giudizio è di oggettività, non di valore, ma tale rimane. Sarà stato il tempo trascorso, sarà stato un certo approccio burocratico alla vicenda (che sembra non aver fatto difetto ad alcuno dei protagonisti), sarà stata la volontà di rimuovere dalla memoria una vicenda oggettivamente dolorosa, sarà stata la volontà di non nuocere al Manna, rimane il fatto che la Torturo nella rievocazione del fatto specifico affonda nell'oblio. Eppure sul piano generale mostra di avere idee chiare. A f. 6 della trascrizione della sua deposizione ella afferma che qualsiasi telefonata veniva trattata come un soccorso reale, non veniva tralasciato alcun tipo di dato, alcun tipo di informazione con una certa accuratezza e sensibilità nel gestire questo evento ed il tutto veniva concordato con il capo centrale, nella specie il comandante Manna. La Torturo ricorda di aver avuto notizia di bambini feriti (f. 9 della trascrizione) ed a f. 10 ibid. dichiara di ricordare di aver avuto notizia della presenza di Nave Libra nell'area interessata, pur non ricordando se avesse avuto o meno conoscenza della sua posizione. Ricorda poi, ff. 11-12 ibid., della telefonata con Giannotta (siamo alle ore 15.30) anche se non ne ricorda il tenore ed i contenuti e comunque quando lei comunica con i maltesi, via fax, quando scrive, Manna è informato dei contenuti (f. 14 della trascrizione), il che viene ribadito a f. 23 (ibid.).

- Ma la valutazione della testimonianza della Torturo è senza dubbio ancor più complessa: un ufficiale delle Capitanerie di porto che dichiara di andare in confusione -f. 20 della trascrizione, quinta riga- per qualche domanda appena più incisiva delle parti? In tutta onestà ci si aspetterebbe maggior freddezza e presenza di spirito da una persona che ha ricoperto un incarico così delicato, ma la Corte non può che prenderne atto. Certamente rimane forte il dubbio che gli ordini ricevuti (è una struttura gerarchica ad impronta paramilitare, occorre non dimenticarlo) possano essere stati di tenore anche diverso.

- In questo senso la deposizione del Giannotta è molto più precisa, vorremmo dire più fredda e lineare, lasciandosi andare a talune perplessità solo quando si entra nel dettaglio delle sue interlocuzioni con il superiore gerarchico in grado, il Licciardi. Certo è che alle 13.00 CINCNAV è già informata di tutto: l'incipit della deposizione del Giannotta non lascia margini di dubbio in



proposito (f. 23 della trascrizione della sua deposizione: “Le prime informazioni in merito al natante in difficoltà sono arrivate subito dopo le 13.00”), ed a f. 25 (ibid.) Giannotta conferma la circostanza di aver informato il comando delle Capitanerie di porto della presenza nell’area di nave Libra, per poi aggiungere di non averne certezza ma di esser quasi sicuro di aver trasmesso la localizzazione di nave Libra e specifica di aver inserito sulla j-chat l’evento definendolo CTC01-11 (primo contatto segnalato il giorno 11 del mese in corso) per averne un riferimento preciso nelle comunicazioni al riguardo. E quindi precisa (f. 26, ibid.) di aver dato una sorta di preallerta al comandante di Nave Libra (Catia Pellegrino) per tenersi pronta per essere impiegata per un intervento su tale contatto. Nave Libra doveva ricevere infatti, a mezzo elicottero, da Nave Espero, un pezzo di ricambio (PDR, un modem di tipo particolare) e la comandante viene invitata ad affrettare le operazioni relative per tenersi pronta per l’eventuale impiego nel senso anzidetto. Dalla lettura della trascrizione della deposizione nei suoi ff. da 27 a 30 emergono poi alcuni particolari rilevanti: sostanzialmente vi è diversità di approccio al problema fra Giannotta e Licciardi e quest’ultimo, suo superiore in grado, gli ordina di attendere (evidentemente contro il parere di Giannotta, ma il comando compete al Licciardi e come è naturale Giannotta esegue). Sembra inutile riportare in questa sede l’intera rievocazione dei fatti operata dal Giannotta ma due passaggi paiono indiscutibili: il perentorio “Ancora no” pronunciato dal Licciardi (cfr. f. 27, ibid.) alla proposta di far intervenire Nave Libra, nonché la colorita espressione (che il Giannotta edulcora nel riportarla alla Pellegrino) con cui il Licciardi ingiunge alla Libra di evitare di farsi trovare sulla congiungente fra i maltesi e l’obiettivo Thuraya. Di certo il Manna era informato di tutto (il Licciardi lo conferma -f. 33 della trascrizione-). E l’intera sequenza non viene smentita, nella sostanza, dalla deposizione del Miniero. Il Giannotta, pur comprensibilmente impegnato a non gettare discredito sulla Marina militare, è complessivamente attendibile in quanto riporta i fatti come verosimilmente avvennero cercando solamente di sottrarsi, con garbo, magari a qualche domanda più stringente, tenendo anche conto del fatto che viene spesso messo in evidente difficoltà da richieste di precisazioni che paiono alquanto incongrue. Giannotta opera all’interno di una struttura militare ad impronta gerarchica, come appare ovvio, ma questo non vuol dire che gli sia impedito di esprimere una propria valutazione (è un ufficiale superiore, non una recluta, e comunque, anche in tale caso ...) pur se, naturalmente, alla fin fine è tenuto ad eseguire gli ordini che gli vengono impartiti al di là del grado di condivisione che egli possa avere con il loro tenore. E’ bene ricordare che per sollevare un superiore dal comando occorre che i suoi ordini siano palesemente illegittimi, il che non era di certo nella specie in quanto non mettevano a repentaglio l’incolumità degli uomini e dei mezzi della Marina militare italiana e non ricorrevano certamente i presupposti per esigere un ordine scritto per eseguirli (un esempio classico è dato dall’ordine in



guerra alle postazioni di artiglieria di aprire il fuoco sulle proprie linee per costringere i militari ad uscire dalle trincee). Il Licciardi opera sulla base di una propria valutazione dei fatti che palesemente il Giannotta non condivide, ma correttamente esegue in quanto la responsabilità degli ordini impartiti rimane del Licciardi e correttamente, infatti, il GIP ordinerà l'archiviazione della posizione del Giannotta, così come della Torturo e del Miniero.

- Alla luce di quanto sia pur sommariamente riportato una larga parte delle impostazioni difensive vacilla in quanto è palesemente smentita ogni asserzione che vorrebbe il Manna e/o il Licciardi all'oscuro dei fatti, non informati o quant'altro.

- E, ci sia consentita anche una valutazione di carattere più generale: la difesa degli imputati consente indubbiamente molte licenze, molte libertà, ma non è francamente condivisibile un'impostazione che finisce con l'offrire un'immagine di Istituzioni dello Stato, di un'Istituzione in particolare quale la Marina militare, dall'azione confusa ed approssimativa, nella quale il subordinato non riferisce puntualmente al sovraordinato, nella quale si reputano giustificabili, se non addirittura regolari, tempi di recapito di un fax, di trasmissione di un'informazione che oscillano fra i venti ed i quaranta minuti, nella quale un'ufficiale in turno (la Torturo), non avendo ben inteso per difficoltà di ricezione audio ovvero per difficoltà di comprensione della lingua inglese, omette di approfondire, passa ad altro, come se nulla fosse, pur dopo aver ricordato che ogni informazione viene vagliata con accuratezza. Nella quale il dialogo fra due Istituzioni così importanti per un Paese che ha migliaia di chilometri di coste, quali la Marina militare e le Capitanerie di porto, non funzionano, esse vengono rappresentate come non dialoganti fra loro, trincerandosi dietro pretesi riserbi o segretezze. Alla Corte in tutta franchezza un'impostazione di questo genere appare inconcepibile e financo inammissibile e difatti la deposizione del Giannotta (ma non solo la sua), a ben volerla leggere e valutare, già di suo ne fa giustizia.

#### ***b) Alcuni argomenti, principali, sviluppati dalle difese appellanti***

- Le difese appellanti per invocare l'evidenza della prova che dovrebbe condurre all'assoluzione dei due imputati spendono un profluvio di argomenti: è ovviamente impossibile analizzarli tutti (occorrerebbe scrivere a nostra volta trecento pagine), ma, per rimanere ai principali, dobbiamo osservare:

- Nel quadro delineato tutte le questioni afferenti le delimitazioni delle zone SAR, il chi si sarebbe dovuto chiamare da parte degli occupanti l'imbarcazione, le competenze, fino alla sorta di pronuncia della parola magica DISTRESS (o DETRESFA) in assenza della quale e fino alla cui pronuncia tutto andava bene, assume il sapore di vuota burocrazia, inutile formalismo, inaccettabile approccio notarile ad una situazione fin dall'inizio potenzialmente di emergenza (e

tale la valuta fin dall'inizio e non a caso proprio il Giannotta che attribuisce anche un codice identificativo: il già ricordato CTC01-11).

- Una visione di tal fatta viene tradita, vorremmo dire smascherata nella sua debolezza, anche dall'analisi che viene compiuta, per vero sia in sentenza che negli atti di impugnazione, così come in tutti gli altri interventi, scritti ed orali, delle difese, della normativa di settore: orbene, in tale analisi manca costantemente una valutazione fondamentale, quella afferente l'imperatività della tutela della vita umana. Il problema può anche esser stato quello di una ripartizione di competenze fra zone SAR e quindi della titolarità dei poteri di coordinamento e gestione del caso, e dell'inadeguatezza e delle omissioni ed ambiguità delle Autorità maltesi (del resto ben note) dinanzi a situazioni di tal fatta, ma esso deve essere ricondotto prima di tutto a quello della salvaguardia della vita umana in mare. Si badi bene, non si tratta di un'escogitazione di comodo di questa Corte che già sente l'obiezione: si vuole uscire in tal modo da una questione giuridica per non affrontarla. Spiace profondamente invece che in tanto scrivere di diritto questo aspetto non sia mai stato affrontato, ma esso è alla base di tutto, è il fondamento ed il presupposto in carenza del quale null'altro esiste. L'art. 2 Cost. sancisce che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...": non costituisce dunque, ma riconosce e garantisce e non già del cittadino ma di ogni uomo. Tutto il sistema delle nostre libertà e dei nostri diritti è fondato su quell'affermazione e senza di essa tutto il sistema perde significato, viene meno, crolla. Si tratta di un ordine di valori personali, la persona fisica è portatrice di valori che informano e non possono non informare tutto l'ordinamento (in proposito si sono spese le migliori menti giuridiche del secolo appena trascorso da Hans Kelsen, a La Pira, Dossetti, Moro, Galeotti, Barbero, Condorelli, Del Vecchio, Biscottini, Balladore Pallieri, Amorth, Pergolesi, Carbone, Garbagnati, Lucifredi, Zangara, Passerin-D'Entreves, P. Rossi, Vassalli... e ci fermiamo). La Costituzione repubblicana è tutta intrisa di tali valori (il ripudio della pena di morte, art. 27, oramai anche nel codice penale militare di guerra; il riconoscimento della famiglia come società naturale, art. 29; la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo, art. 32 e via dicendo), in assenza dei quali che senso avrebbe altrimenti tutto il dibattito sociale, politico e giuridico sui trattamenti di fine vita, sull'estensione delle cd. libertà civili e via dicendo, quando basterebbe una semplice norma per disciplinare tali situazioni, come avviene per es. per un qualsiasi contratto? Il principio della priorità del salvataggio e del soccorso in mare alle persone trova, del resto, ampio riscontro nel codice della navigazione (artt. 69-489-490 e 1158) e la stessa Convenzione di Amburgo è principalmente finalizzata a tale scopo. E l'Ammiraglio Sollitto nella sua deposizione non può che confermare tali principi. Non vogliamo proseguire oltre su tale terreno che ci condurrebbe molto lontani, ma con questo dato è imperativo confrontarsi, ad avviso di questa Corte.



- Ed allora allorché si obietta che sarebbe dovuta intervenire Malta con i propri mezzi ci si deve parimenti confrontare con tre dati di sicura conoscenza da parte degli operatori in quel giorno ed in quella situazione e quindi degli odierni imputati: 1) il carattere emergenziale che tali situazioni potenzialmente potevano assumere alla luce della lunga esperienza pregressa (è la stessa Avvocatura erariale che alle pagine 8-10 del proprio atto di impugnazione ricorda e ricostruisce con puntigliosa precisione altri cinque interventi in mare per concomitanti situazioni analoghe); 2) l'estensione sproporzionata della zona SAR attribuita a Malta anche a fronte della scarsità dei mezzi aereonaviganti di cui essa disponeva (e probabilmente ancora oggi dispone); 3) una certa riluttanza di Malta ad assumere il coordinamento e quindi ad intervenire per evitare gli oneri susseguenti. Tutto questo lo rammenta anche la sentenza di primo grado a pag. 76, primo capoverso, richiamando le fonti di prova dalle quali trae il proprio convincimento (deposizione D'Agostino, udienza 31 gennaio 2022 da f. 70 in poi della trascrizione).

- Le difese rilevano che la gestione della vicenda venne resa ancor più complessa dalla circostanza per la quale gli interlocutori maltesi si esprimevano in inglese. L'argomento prova troppo: a prescindere dal considerare che l'inglese nelle comunicazioni internazionali, nel settore specifico, rappresenta oramai la lingua ufficiale, e considerando anche che i maltesi non necessariamente si esprimono in un inglese oxfordiano (Malta è un coacervo di etnie), rimane il fatto che i nostri interlocutori, proprio alla luce di tale consapevolezza, avrebbero dovuto sincerarsi di aver bene inteso e di essere stati ben compresi nelle rispettive comunicazioni.

- Il problema è che il Licciardi è ben consapevole del fatto che i maltesi sarebbero pronti a sfruttare la prima occasione utile per sottrarsi ai propri obblighi, tant'è che egli, con un'espressione colorita, forse poco elegante, ma certamente efficace, impartisce al Libra l'ordine di non collocarsi sulla traiettoria costituente la rotta fra la motovedetta maltese e l'imbarcazione dei naufraghi, altrimenti i maltesi avrebbero messo il motore in avaria ed avrebbero posto fine al proprio intervento. Egli dice chiaramente che il Libra non deve stare fra i coglioni pur mantenendosi in zona ed ombreggiando il natante dei profughi. Ma il punto è che egli è perfettamente consapevole del fatto che il natante è a rischio di deriva e di affondamento con cento bambini a bordo, a tutto voler concedere almeno dalle 16.22, ma forse già da prima; e comunque l'aereo da ricognizione maltese, che peraltro avvista il Libra e quindi a quel punto non ha più ragion d'essere quella sorta di ballo in maschera che era stato organizzato per occultarne la presenza ai maltesi, riferisce comunque che ad un certo punto il natante è fermo, divenendo in tal modo credibile anche che possa imbarcare acqua (come del resto riferito dal Jammo fin dall'inizio). Ed il cd. comandante ha ignominiosamente abbandonato la nave. Del resto, se fosse stato altrimenti, se la situazione fosse stata così tranquilla come si vorrebbe sostenere, che senso

avrebbe mai avuto il messaggio IN.MAR.SAT. rivolto alle navi in transito (il Città di Brema - Stadt Bremenhafen- ed il Tyrusland dall'immaginario nome Terra di Tiro). E se inspiegabile rimane il perché le Autorità maltesi non richiedano l'intervento dei navigli civili presenti in zona, ancor più inspiegabile rimane la circostanza della mancata, ostinata richiesta di chiarimenti alle Autorità maltesi sul cosa stessero facendo e sul perché fossero così attendisti, sulla base di quali elementi fossero così rilassati rispetto alla vicenda. Invece si confida proprio su questo singolare atteggiamento dei maltesi che in maniera veramente inaccettabile prendono (o forse sarebbe meglio dire perdono) tempo, evidentemente sperando che le Autorità italiane decidano autonomamente di intervenire. Un giuoco di resistenza in cui è estremamente difficile stabilire quando fermarsi, giuocato tuttavia sulla vita di terze persone alla deriva, in attesa di soccorso.

- Il Licciardi (ed il Manna con lui) danno una valutazione degli eventi per così dire ottimistica, ritengono di poter attendere, che ci sia ancora tempo e vengono colti alla sprovvista dall'improvviso (ma evidentemente tale solo per loro) ribaltamento del barcone.

- In definitiva, proprio gli argomenti richiamati dalla difesa a fogli 31 e 32 (telefonata Torturo) consentono invece di ritenere che vi fu un deficit di assunzione di informazioni e quanto meno di comprensione della esatta portata dello stato delle cose e questo fin dalle ore 12.40 dell'11 ottobre, forse si sospettò, ma si attese che i maltesi compissero i loro passi, in una sorta di tentativo di farli uscire allo scoperto, di snidarli, evidenziandone verosimilmente anche i limiti e le lacune del loro potenziale operativo, un tentativo comprensibile certamente da parte di chi doveva essere esasperato e stressato dal dover far fronte, continuamente e da solo, alle emergenze in mare che quotidianamente si verificavano, ma inammissibile se giuocato, come alla fine purtroppo si rivelò esser stato, sulla vita dei profughi.

- Non prova l'argomento della difesa a foglio 33: l'importanza del colore del barcone è trascurabile ai fini della sua individuazione posto che come sappiamo quest'ultima era ben possibile tramite la localizzazione satellitare, mentre se rivolta alla individuazione dell'area SAR interessata, il tutto rischia di ridursi ad una mera questione burocratica lasciando in secondo piano la valutazione comunque dell'urgenza di un intervento di soccorso.

- Tutti questi aspetti di dubbio (e la Corte si è limitata a quelli di maggior pregnanza e di più immediata evidenza) rimangono irrisolti, non vengono minimamente dissipati, ed alla fin fine fanno ombra alle condotte del Licciardi e del Manna, in quel frangente responsabili della gestione della vicenda, e non consentono di affermare in alcun modo che emerge una prova evidente, semplicemente constatabile, della loro asserita ma indimostrata totale innocenza.

- Al Giudice, ad un Giudice, chiamato a valutare i fatti, non rimane che prenderne atto e decidere di conseguenza.



**6) Brevi considerazioni in merito alle qualificazioni giuridiche adottate.**

- La contestazione ex art. 328 c.p.: il primo comma dell'articolo in parola descrive una fattispecie diretta a garantire il regolare svolgimento da parte della p.A. delle funzioni e dei compiti che le sono attribuiti in modo tale che i suoi funzionari assolvano con scrupolo e tempestività i doveri inerenti la loro funzione prevenendo situazioni di pericolo in materia di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità. La previsione sanzionatoria mira a garantire non già l'emissione di un atto urgente, bensì di un atto dovuto, che deve essere compiuto senza ritardo, in maniera tale che esso possa conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela e, come tali, al medesimo direttamente rapportabili. Il regolare funzionamento della p.A. attiene non solamente al profilo organizzativo, ma anche, e soprattutto, alla concreta fase di realizzazione dei compiti istituzionali. La previsione normativa non esclude quindi che nella previsione sanzionatoria ricadano anche atti in relazione ai quali non è neppure previsto un termine espresso di adozione. Con la locuzione <atto di ufficio> si intende poi qualsiasi attività che comporti un effetto positivamente apprezzabile del dovere di attivarsi per realizzare i fini tutelati. Il delitto sussiste ed è configurabile non solamente quando vi sia stata una richiesta di provvedere, di intervenire, ma anche quando, indipendentemente da una richiesta o da un ordine, vi sia stata una urgenza sostanziale, impositiva dell'atto resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, sicché l'inerzia soggettiva del medesimo assuma la valenza del rifiuto (Cass. 3269/1998).

- La clausola di illiceità speciale rappresentata dall'avverbio indebitamente qualifica il delitto in parola (rifiuto di atti di ufficio) come delitto ad anti giuridicità ed. espressa o speciale, in guisa tale da circoscrivere la rilevanza penale della condotta a quelle forme di inerzia che non trovino alcuna possibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione; non occorre, né rileva, invece, il fine specifico da parte dell'agente di violare i doveri impostigli dal proprio ufficio. E' pertanto necessario e sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato in parola, che l'agente abbia la consapevolezza del proprio contegno omissivo e del fatto che esso non trovi adeguata giustificazione. E' quindi un reato a dolo generico che presuppone la consapevolezza di agire in violazione di doveri imposti (e quindi indebitamente), senza che questo implichi o presupponga il fine di violare tali doveri (cfr. Cass., sez. VI<sup>a</sup>, n. 12376/2013; 33857/2014; 36529/2020). Infine: è un reato omissivo proprio. Non rilevano ai fini della sussistenza del reato gli eventuali effetti dannosi in quanto l'oggetto del rimprovero è rappresentato dal fatto che dal reato, dall'omissione possano conseguire effetti dannosi, e quindi l'oggetto del rimprovero è rappresentato dal fatto di non aver compiuto l'azione doverosa, ma non anche il non aver impedito



il verificarsi degli eventuali eventi dannosi che possano essere derivati per effetto della condotta omissiva. La regola posta dal capoverso dell'art. 40 c.p. non a caso opera per i reati cd. omissivi impropri. La situazione si complica vieppiù in un ambito gerarchico quando sul soggetto incombe l'obbligo di impedire la commissione di un reato da parte di un subordinato, ma questo aspetto esula dal nostro campo di indagine in quanto oggetto della contestazione è invece proprio quello di aver dato l'ordine omissivo e quindi di essere stato il motore dell'omissione. Il campo in cui gli odierni imputati operavano costituiva di per se stesso la loro posizione di garanzia rispetto ai doveri inerenti il soccorso in mare. Vi è da domandarsi se, alla luce di quanto detto, la contestazione più corretta non sarebbe stata quella ex art. 586 c.p., anziché quella ex art. 589 c.p., ancorché poco muti agli effetti pratici.

In definitiva, la Corte non coglie quella evidenza, ictu oculi, della prova dell'estraneità di ogni forma di responsabilità in capo agli odierni imputati in relazione a quanto accaduto l'11 ottobre 2013, per cui la conferma della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione appare ineluttabile.

P.Q.M.

Visti gli artt. 592-605 c.p.p., conferma la sentenza del Tribunale di Roma in data 2 dicembre 2022, appellata dagli imputati Luca Licciardi e Leopoldo Manna e dai responsabili civili Ministero della difesa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Condanna altresì gli imputati ed i responsabili civili, in solido fra loro, a risarcire i patrocini delle parti civili costituite che liquida come segue con riferimento ai rispettivi difensori:

- Avv. Silvia Calderoni: €. 3.404/00.
- Avv. Giuseppe Nicoletti: €. 3.404/00.
- Avv. Stefano Greco: €. 2.500/00.
- Avv. Dario Belluccio: €. 2.836/00.
- Avv. Arturo Salerni: €. 5.106/00.
- Avv. Antonio Angelelli: €. 5.106/00.
- Avv. Gaetano Mario Pasqualino: €. 3.404/00.
- Avv. Emiliano Benzi: €. 2.000/00.
- Avv. Alessandra Ballerini: €. 2.000/00.

per tutti oltre spese generali, come per legge, I.V.A. e C.A..

Motivi riservati in giorni novanta.

Roma, 25 giugno 2024.

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Prima Sezione Penale  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



il 11.7.2025

IL FUNZIONARIO

*Martino Lupo*

Il presidente estensore

Tommaso PICAZIO

*Tommaso Picazio*